



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

## Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)  
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115  
Cell. 329-0692863  
e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)  
sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 5 Maggio 2020

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco  
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
Prefetto Salvatore MULAS**

**Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  
Ing. Fabio DATTILO**

**Al Direttore Centrale per le Risorse Umane  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Prefetto Darco PELLOSO**

**All'Ufficio III – Relazioni Sindacali  
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubbl. e Dif. Civ.  
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI**

**Prot. 095/20**

**Oggetto: Personale SAF 2B e sollecito chiarimento sulla graduatoria elisoccorritori.**

Con [nota prot. n. 089/20 del 21/04/2020](#) la scrivente O.S. CONAPO aveva reiterato alcuni quesiti rimasti senza risposta relativi all' inquadramento del personale SAF 2B nel nuovo ruolo degli Elisoccorritori.

In data 30/04/2020 l'Amministrazione ha risposto con un appunto (allegato) dalla lettura del quale si evince l'assoluta mancanza di considerazione verso il personale SAF2B e verso tutti i sacrifici da costoro profusi per rendere efficiente il servizio di elisoccorso.

Il Dipartimento si è purtroppo rifugiato, ancora una volta, in una risposta meramente burocratica, senza avere attenzione per il proprio personale e intenzione di trovare soluzioni!

Non da meno è poi l'assurda scelta di gettare al vento il patrimonio di professionalità rappresentato dagli operatori che saranno letteralmente "buttati fuori", sempre a causa della scelta di agire burocraticamente e di non rivedere gli errori commessi nel progetto di riordino. Un modus operandi confermato anche dal continuare a respingere la creazione di un regime transitorio più volte chiesto dal CONAPO per i colleghi SAF 2B che non troveranno posto nella graduatoria così da preservare anche la professionalità acquisita, dimostrando l'Amministrazione rigidità ed inerzia nel sollecitare il Governo per attuare le idonee modifiche normative "di transizione".

In merito all'appunto allegato, si evidenzia che non è stato fornito riscontro riguardo l'importante quesito CONAPO, che si reitera con la presente per la terza volta e finalizzato a rendere chiare le regole di composizione della graduatoria del personale che farà richiesta di transito nel ruolo degli elisoccorritori onde evitare futuri contenziosi legali poiché è comune che nei corsi SAF 2B i discenti frequentino tutti insieme la fase teorica e vengano invece divisi in più gruppi per la frequenza della fase pratica ed il relativo esame. Si pone perciò il problema dell'esistenza di discenti dello stesso corso che hanno svolto l'esame finale in date differenti, secondo un ordine stabilito dall'Amministrazione in base a criteri riferibili esclusivamente a necessità di organizzazione interna.

Detto ciò, questa OS CONAPO ritiene necessario stabilire una data univoca da indicare sulla domanda per ogni singolo corso, al fine di evitare che discenti dello stesso corso indichino date differenti sulla base di un fatto meramente organizzativo e non imputabile al personale, creando un evidente ed ingiusta disparità di trattamento. Naturalmente, tale quesito non si pone nei casi di discenti che NON abbiano superato il corso e si siano ripresentati ad un'edizione successiva.

In attesa di cortese riscontro, si rinnova la richiesta di un regime transitorio e si porgono distinti saluti.

Allegati: 1

Il Segretario Generale  
CONAPO Sindacato Autonomo VVF  
I.A. Antonio Brizzi  
firma digitale



**APPUNTO**

**OGGETTO:** Procedura di inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli Elisoccorritori - Chiarimenti

Con riferimento alla circolare prot. n. 20659 del 14 aprile u.s., inerente l'inquadramento del personale SAF 2B nel ruolo degli elisoccorritori, si forniscono le seguenti precisazioni sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute.

I criteri per l'inquadramento del personale sono stabiliti dalla norma primaria (art. 249 del decreto legislativo n. 127/2018) che recita: *"Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini del predetto inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianità nella medesima specializzazione"*. In caso di pari anzianità nella specializzazione SAF 2B, si applicherà il criterio dell'ordine di ruolo, secondo quanto precisato al comma 6 del citato art. 249 (*"Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di provenienza"*). I medesimi criteri saranno utilizzati per l'assegnazione degli aventi diritto alle sedi di servizio tenendo conto dell'organico di ciascun reparto volo (allegato 6 al D.M. 2 dicembre 2019 inerente la ripartizione territoriale delle dotazioni organiche del personale del C.N.VV.F.). Al riguardo si ribadisce che, a legislazione vigente, non è possibile assegnare personale in sovrannumero in alcune qualifiche pur in presenza di eventuali carenze in altre, per cui l'inquadramento a domanda nelle qualifiche in cui si articola il ruolo degli elisoccorritori, sulla base della libera determinazione degli interessati in possesso dei requisiti di legge, si concluderà allorquando saranno coperte tutte le sedi sino alla concorrenza dei posti complessivamente disponibili in organico (15 ispettori, 64 capi squadra e capi reparto, 89 vigili del fuoco).

Ai fini della procedura di inquadramento fa fede la qualifica posseduta all'atto della presentazione della domanda. In particolare il personale vigile del fuoco coordinatore, in possesso della specializzazione SAF 2B e degli altri requisiti previsti, verrà inquadrato nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore. La progressione alla qualifica di elisoccorritore capo squadra avverrà, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 217/2005, sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo in merito al quale non si è ancora conclusa la procedura di concertazione con le Organizzazioni sindacali.

Si rammenta che gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento di che trattasi decorrono dal 1° gennaio 2018, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127.

In merito, poi, agli aspetti connessi con la definizione di specifiche indennità a favore del personale elisoccorritore, si evidenzia che sono state sottoposte alle Organizzazioni sindacali più ipotesi per la sottoscrizione dell'accordo integrativo finalizzato a definire, per l'anno 2018, l'incremento degli istituti retributivi accessori spettanti al personale dei ruoli specialistici per un importo complessivo pari ad euro 1.200.000 (rif. articolo 17-bis del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97), senza tuttavia raggiungere una intesa con la maggioranza richiesta. Si precisa altresì, che lo schema di provvedimento normativo di attuazione dell'articolo 1, comma 133, della legge n. 160/2019, di recente illustrato ai rappresentanti dei lavoratori del Corpo nazionale, prevede, tra l'altro, ulteriori risorse, in misura significativa, destinate all'armonizzazione del trattamento economico del personale specialista con quello attualmente riconosciuto al corrispondente personale delle Forze di polizia, ivi compreso il personale elisoccorritore. Le procedure negoziali di primo livello, una volta attivate, andranno a definire sia il regime giuridico per il riconoscimento di dette indennità, sia le relative misure, in relazione alla tipologia di specializzazione ed alle qualifiche rivestite del personale interessato.

Per quanto attiene, infine, la gestione del "regime transitorio", la competente Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo valuterà, a conclusione della procedura di inquadramento, le opportune iniziative atte a garantire lo svolgimento del servizio e a salvaguardare la pregressa esperienza del personale, nelle more dell'effettuazione di appositi corsi di formazione per il completamento dell'organico del ruolo.